

STATUTO

**GESTIONE AMBIENTALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AREZZO AR STRADA VICINALE DEI
MORI SNC

Numero REA: AR - 165481

Codice fiscale: 02150290514

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-06-2018 - Statuto completo	2
--	---



FRANCESCO CIRIANNI

NOTAIO

Via Ser Petraccolo n. 7

AREZZO

Telefono 0575.20304-20305

Fax 0575.28073

e-mail: fcirianni@notariato.it

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

(STATUTO)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1

DENOMINAZIONE

1.1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:

"GESTIONE AMBIENTALE S.R.L."

Art. 2

SEDE

2.1 - La Società ha sede in Arezzo.

2.2 - Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

Art. 3

OGGETTO

3.1 - La Società ha per oggetto, anche a mezzo di società partecipate, le seguenti attività:

= la gestione dei pubblici servizi di igiene urbana nonchè la raccolta, il trasporto, il recupero e/o lo smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati, speciali, industriali, sia solidi che liquidi, tanto pericolosi quanto non pericolosi; oltre a tutte le attività connesse ai settori su indicati, compresa la gestione di impianti di smaltimento, di stoccaggio provvisorio ed altri impianti necessari per il trattamento dei rifiuti suddetti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la società potrà esercitare:

= la gestione dei pubblici servizi di igiene urbana di competenza degli enti locali relativi alle seguenti attività:

- a) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e rifiuti speciali;
- b) raccolta differenziata e trasporto a recupero o riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti di imballaggi e di tutti quelli potenzialmente recuperabili come materie prime e come componenti di energia;
- c) spazzamento delle aree pubbliche, quali strade, piazze, mercati, aree verdi e servizi collaterali;
- d) manutenzione dell'arredo urbano in generale;
- e) gestione degli impianti di selezione e di recupero di materiali, di compostaggio e di incenerimento con recupero, produzione di energia da fonti rinnovabili, nonchè di stoccaggio provvisorio e di discarica, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati.

La società può, altresì, svolgere, anche per conto terzi, attività di trasporto merci e attività complementari, accessorie e ausiliarie alle attività istituzionali nel settore igienico e ambientale della gestione di impianti e di servizi relativi al segmento dei rifiuti, delle acque reflue e dell'aria. In particolare, la società potrà svolgere le seguenti attività:

- a) gestione dei servizi di raccolta e trasporto a recupero o allo smaltimento finale di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi;

b) gestione dei servizi di raccolta e trasporto a recupero di imballaggi e di rifiuti di imballaggi;

c) gestione di impianti di pretrattamento e di trattamento per lo smaltimento o il recupero di materie prime e/o di energia dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti pericolosi;

d) gestione di impianti e di servizi per la depurazione delle acque reflue urbane e per la tutela delle acque, del suolo e dell'aria e di quelli agli stessi complementari e collaterali;

e) organizzazione e gestione di azioni mirate alla sensibilizzazione dell'utenza sulla riduzione e la razionalizzazione della produzione e raccolta dei rifiuti solidi urbani, anche attraverso campagne di informazione e formazione nonché di finanziamento di studi, progetti e ricerche volte alla riduzione del problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

f) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali e organizzative nei settori di proprio interesse.

La società potrà, inoltre, fornire:

a) prestazioni di consulenza, assistenza e servizi nei settori dell'igiene ambientale, della tutela delle acque e dell'aria e della difesa del suolo volti all'elaborazione di studi e di progettazioni specialistiche di proprio interesse o commissionate da soggetti terzi, richiedenti specifiche competenze scientifiche, tecnologiche, gestionali e organizzative;

b) attività di progettazione, realizzazione, gestione e commercializzazione di prodotti e servizi informatici ed interattivi;

c) consulenza a favore di Enti Pubblici, Società a capitale pubblico e privato, strutture e società private a finalità pubblica nell'ambito della organizzazione, riorganizzazione e attivazione dei servizi da rendere ai cittadini.

La società potrà, ancora, esercitare le seguenti attività:

a) l'acquisto di aree e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, la realizzazione sugli stessi di qualsiasi tipo di costruzione e la eventuale vendita in blocco o frazionata delle costruzioni stesse;

b) l'acquisto, la vendita, la permuta, e la manutenzione di suoli, terreni, costruzioni rustiche, immobili urbani, commerciali ed industriali e con qualsiasi altra destinazione;

c) la realizzazione, l'acquisto, la gestione diretta o con affidamento a terzi di strutture e complessi ricettivi;

d) la gestione e l'amministrazione dei propri beni;

e) la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento conservativo, il consolidamento, l'ampliamento, la restaurazione, la demolizione, la ricostruzione e la manutenzione con il sistema dell'appalto per conto di terzi o con il conferimento dell'appalto a terzi o con gestione diretta di opere edilizie civili, commerciali, industriali ed agricole nonché l'esecuzione per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri Enti locali, di Enti Pubblici, di Enti Pubblici Economici e di qualsiasi altra persona o soggetto giuridico, di lavori pubblici in genere;

f) l'esecuzione dei seguenti lavori, opere ed impianti:

- lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente; demolizioni e sterri;
 - edifici civili, anche prefabbricati, ed opere connesse ed accessorie;
 - edifici industriali, anche prefabbricati, ed opere connesse ed accessorie;
 - edifici monumentali (costruzione, opere connesse ed accessorie e restauri);
 - opere speciali in cemento armato;
 - impianti tecnologici speciali e lavori speciali quali, a titolo esemplificativo: impianti termici di ventilazione e di condizionamento; impianti igienici, idrosanitari e del gas, impianti elettrici esterni ed interni; impianti telefonici, radiotelefonici e simili; impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere, impianti di trasporto pneumatici; impianti antincendi; fornitura in opera ed installazione di manufatti vari, in legno, in metallo, in materia plastica o similari; fornitura e posa in opera di marmi ed altri materiali lapidei; fornitura e posa in opera di vetri e applicazioni vetrarie in genere; tinteggiatura e verniciatura; impermeabilizzazione, isolamento termico acustico ed antiumido;
 - lavori stradali ed opere stradali speciali quali: pavimentazioni speciali; stabilizzazione terreni; segnaletica e sicurezza stradale;
 - acquedotti e fognature;
 - lavori di difesa e sistemazione idraulica; lavori di sistemazione agraria e forestale; impianti di irrigazione;
 - lavori idraulici speciali quali: gasdotti, oleodotti, impianti di sollevamento, impianti di potabilizzazione, impianti di depurazione, trivellazione e pozzi, impermeabilizzazione di terreni, lavori di intonacatura impermeabilizzante ed impermeabilizzazioni speciali;
 - carpenteria metallica;
 - lavorazione del legno;
 - impianti di telecomunicazioni;
 - lavori ed opere speciali varie quali: rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, fondazioni speciali;
 - fornitura in opera o installazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto (gru, filovie, teleferiche, scivole e similari);
 - opere murarie relative per la produzione di energia di cui sopra;
- g) l'installazione, la gestione, la riparazione e la manutenzione degli impianti di cui alla lettera f) che precede.

La società ha, altresì, per oggetto le seguenti attività:

1) la progettazione, la costruzione, l'acquisto, la rivendita e la gestione, anche in concessione, di centrali, impianti, attrezzature di produzione, trasporto, ed erogazione di ogni forma di energia elettrica, di gas naturale, di gas naturale liquefatto, di acqua, di calore e di altre utilità, provvedendo ad ogni loro manutenzione, direttamente od a mezzo terzi, nel rispetto della normativa vigente in materia. La realizzazione di infrastrutture per il trasporto di energia, di gas naturale, di gas naturale liquefatto, di calore e di altre utilità, provvedendo ad ogni loro manutenzione, direttamente od a mezzo terzi, nel rispetto della normativa vigente in materia;

2) la progettazione, la costruzione, l'acquisto, la rivendita e la gestione di impianti criogenici, per il teleriscaldamento e la produzione combinata e non di calore ed energia elettrica, incluse le reti di distribuzione del calore, freddo ed energia elettrica per tutti gli usi;

3) la progettazione, la costruzione, l'acquisto, la rivendita e la gestione, anche in concessione, di strutture fisse e mobili destinate all'agricoltura, alla floricoltura e all'orticoltura, provvedendo ad ogni loro manutenzione, direttamente od a mezzo terzi, compresi la lavorazione, il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio dei prodotti derivanti dalle suddette attività;

4) la produzione, la lavorazione, il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di fertilizzanti.

La società potrà, inoltre, assumere, nell'ambito delle attività suddette, la gestione di servizi pubblici locali che i Comuni intenderanno affidarle.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere delle partecipazioni.

La società potrà costituire, con altre società ed enti, dei raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto della propria attività.

3.2 - Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società, Enti, Consorzi, ecc., aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

3.3 - Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e sue modifiche, integrazioni e sostituzioni, e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Art. 4

DURATA

4.1 - La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5

CAPITALE SOCIALE

5.1 - Il capitale sociale è pari ad Euro 33.619,14 (trentatremilaseicentodiciannove virgola quattordici).

5.2 - In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, non sarà

necessaria l'autorizzazione dei soci ai sensi dell'art. 2465 c.c..

5.3 - In caso di perdita di tutto o parte il capitale sociale non costituisce adeguato provvedimento la previsione di un ripianamento delle perdite da parte delle amministrazioni pubbliche anche se attuato in concomitanza ad un aumento di capitale o a un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte approvato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 6

AUMENTO DI CAPITALE

6.1 - La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

6.2 - L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

6.3 - Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

6.4 - In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (in seguito indicato come "diritto di opzione"). Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

Art. 7

APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1 - La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Art. 8

8.1 - Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio

dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Art. 9

TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI

9.1 - I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

Ai fini della validità del trasferimento delle partecipazioni l'atto di cessione dovrà rivestire, ai sensi dell'art. 1352 cod. civ., la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Senza l'osservanza di tali forme, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, ovvero nel Registro delle Imprese, ai sensi del disposto della Legge 28 gennaio 2009 n. 2, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

La soppressione o la modifica della presente clausola potrà essere deliberata solo con decisione unanime dei soci.

9.2 - In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito od oneroso - ovvero permuta - delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione, ad eccezione del trasferimento a favore di altro socio, o coniuge o discendente in linea retta del socio.

9.3 - Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante biglietto raccomandato, agli altri soci, a ciascun amministratore e, i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di biglietto raccomandato inviato agli amministratori e al socio alienante.

9.4 - I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

9.5 - In caso di trasferimento a titolo gratuito o qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

9.5 bis - Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

9.6 - Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelatori eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di

comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

9.7 - Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

9.7.1 - Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo in una società della presente società ovvero venga per qualsiasi causa (ivi compresa fusione e/o scissione) a mutare il controllo della società.

In tale ipotesi, l'organo amministrativo della società dovrà offrire agli altri soci l'acquisto della sua partecipazione alla presente società entro la fine dell'esercizio sociale nel corso del quale è stata ceduta la partecipazione di controllo.

L'offerta dovrà essere effettuata con le modalità indicate sopra, precisandosi che agli altri soci compete il diritto di fare ricorso ad un arbitratore, secondo quanto previsto sopra.

Qualora la società non adempia all'obbligo posto a suo carico, la stessa dovrà versare agli altri soci una penale pari al doppio del valore della sua partecipazione nella presente società, come determinato dall'arbitratore su istanza di uno qualsiasi degli altri soci: in tal caso sarà interamente a carico della società anche il costo dell'arbitratore.

9.8 - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili, in tutto o in parte, per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, in quanto il cessionario sia coniuge o discendente in linea retta del socio.

Al di fuori dei casi precedentemente indicati, nel caso di cessione a titolo oneroso, totale o parziale, delle partecipazioni sociali ovvero di cessione per atto a titolo gratuito o a titolo di permuta, e qualora non venga esercitato il diritto di prelazione di cui ai commi precedenti ed il socio intenda cedere la propria partecipazione a soggetti estranei alla compagine sociale e non rientranti nella previsione di cui al comma precedente, il socio cedente dovrà chiedere, con le procedure sopra indicate, che la società esprima il gradimento sull'acquirente indicato nella comunicazione. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento gli altri soci dovranno esprimere il gradimento con decisione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, non tenendosi conto nel computo della partecipazione di colui che intende alienare. Qualora il gradimento sia negato, i soci dovranno indicare, entro il termine sopra indicato, il nome di altro soggetto disponibile ad acquistare, a parità di prezzo e condizioni, la partecipazione oggetto di alienazione entro 30 (trenta) giorni. In caso di mancato rispetto dei termini o delle modalità sopra indicate o qualora non sia individuato un soggetto gradito disponibile all'acquisto, la partecipazione non potrà essere trasferita e al socio spetterà il diritto di recesso coi termini e le modalità previsti dai presenti patti

sociali.

9.9 - Il diritto di prelazione ed il giudizio di gradimento di cui ai commi precedenti sono, altresì, esclusi nel caso di trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di gradimento e di prelazione; è invece soggetta a giudizio di gradimento la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

Art. 10

TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE

10.1 - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

10.2 - In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c..

TITOLO III

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 11

RECESSO

11.1 - Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

11.2 - In particolare il socio ha diritto di recesso anche qualora non abbia consentito alle decisioni relative alla proroga del termine, alla modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in sede di recesso ed alla introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

Nel caso in cui vengano introdotte clausole che determinino l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordinino il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti o pongano condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il diritto di recesso spetta non in dipendenza della delibera introduttiva della clausola in parola, ma nei casi e nei modi previsti dall'art. 2469 c.c..

11.3 - Può inoltre recedere il socio che non consenta a deliberazioni aventi ad oggetto:

- il trasferimento della sede in ambito nazionale, ma in una diversa provincia o regione,

- l'introduzione della clausola che consenta l'aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

11.4 - Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata

spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

11.5 - Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

11.6 - I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, considerando anche il valore di avviamento.

11.7 - L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

11.8 - In particolare la cessione della quota del socio receduto agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della società, con facoltà di contrarre con se medesimo ove rivesta, personalmente, anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio receduto.

11.9 - Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473 c.c..

11.10 - Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

11.11 - L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle precedenti disposizioni e semprechè non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

11.12 - Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

11.13 - Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è

privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

11.14 - Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Art. 12

ESCLUSIONE

12.1 - L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2466 c.c., può aver luogo:

a) per l'interdizione o l'invalidità del socio o per la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

b) qualora il socio, senza il consenso degli altri soci, eserciti per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società direttamente o a mezzo di soggetti interposti; a tal fine si considerano in ogni caso soggetti interposti, salva la possibilità di provare la qualità di soggetto interposto di altre persone, i parenti in linea retta ed il coniuge nonché le società nelle quali il socio detenga una quota di partecipazione superiore al 30% (trenta per cento) del capitale ovvero rivesta la carica di amministratore;

c) in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio;

d) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli artt. 49 e segg. c.c. ovvero qualora questi per almeno 2 (due) anni consecutivi non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante.

12.2 - E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

12.3 - L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere assunta con decisione adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.

12.4 - La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

12.5 - Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

12.6 - Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società.

12.7 - In particolare la cessione della quota del socio escluso agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato per iscritto dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della società, con facoltà di contrarre con se medesimo ove rivesta anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza

del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio escluso.

12.8 - Qualora non si possa procedere alla liquidazione del socio escluso sulla base delle richiamate disposizioni l'esclusione sarà priva di effetto.

12.9 - L'esclusione può essere revocata, fino a che la quota del socio escluso non sia stata allo stesso rimborsata, con deliberazione dei soci, ove questi rivedano nel merito il giudizio che ha portato alla delibera di esclusione.

12.10 - Non ricorrendo tali presupposti l'esclusione può essere revocata solo con lo stesso procedimento previsto per le modificazioni dell'atto costitutivo.

TITOLO IV DECISIONE DEI SOCI

Art. 13

MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI

13.1 - I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono al- la loro approvazione nonchè sulle materie riservate alla loro competenza dal- la legge.

I soci decidono altresì sulle seguenti materie:

il compimento di atti di acquisto, alienazione e concessione dei diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili.

13.2 - Ogni socio ha diritto di partecipazione alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

13.3 - Sono comunque riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori;
- la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale ovvero del Sindaco Unico o del soggetto al quale è demandata la revisione legale, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2477 c.c.;
- le modificazioni dell'atto costitutivo ovvero delle Norme per il funzionamento della società;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 14

MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

14.1 - Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.2 - Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. con

riferimento alle materie in cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

14.3 - In tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finché la decisione non sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

14.4 - Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax.

14.5 - Le decisioni non adottate in assemblea sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Art. 15

DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

15.1 - Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o anche a mezzo telefax inviati ai soci rispettivamente all'indirizzo o al numero di fax notificato alla società ed annotato nel libro dei soci, ovvero risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi del disposto di cui alla Legge 28 gennaio 2009 n. 2.

15.2 - Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione del socio interpellato.

15.3 - Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

15.4 - La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

Gli amministratori devono informare senza indugio tutti i soci ed i sindaci delle decisioni adottate.

La documentazione relativa deve essere conservata tra gli atti della società e le decisioni trascritte senza indugio a cura degli Amministratori nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 16

DECISIONI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

16.1 - Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza.

16.2 - Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

16.3 - La decisione si perfeziona validamente quando almeno la

maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

Gli amministratori devono informare senza indugio tutti i soci ed i sindaci delle decisioni adottate.

La documentazione relativa deve essere conservata tra gli atti della società e le decisioni trascritte senza indugio a cura degli Amministratori nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 17

ASSEMBLEA DEI SOCI

17.1 - L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante lettera raccomandata, telefax, o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente all'indirizzo o numero di fax o indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci, ovvero all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi del disposto della Legge 28 gennaio 2009 n. 2.

Più esattamente l'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ai soci ed agli altri aventi diritto, al proprio domicilio; in particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo debitamente depositato al Registro Imprese; detto avviso può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero può essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi simili) purchè, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta spedizione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

17.2 - Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

17.3 - L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purchè alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

17.4 - Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478 primo comma, numero 2) c.c..

17.5 - La rappresentanza in assemblea può essere attribuita a terzi anche a mezzo delega generica (vale a dire non riferita a singole

assemblee), a mezzo procura generale.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita nè a membri degli organi amministrativi o di controllo o a dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 2 (due) soci.

17.6 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

17.7 - Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

17.8 - Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

17.9 - L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

17.10 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

17.11 - Si applica l'art. 2374 del Codice Civile.

Art. 18

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

18.1 - Ferme restando le maggioranze di cui sopra, le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis c.c..

18.2 - In caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

18.3 - Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

18.4 - L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

18.5 - Nel caso di perdite del capitale sociale non è necessario che la copia della relazione sulla situazione patrimoniale della società, di cui all'art. 2482-bis secondo comma c.c. e delle eventuali relative osservazioni venga depositata nella sede della società prima dell'assemblea perchè i soci possano prenderne visione, potendo la stessa essere presentata ai soci per la prima volta in assemblea.

18.6 - La riduzione del capitale di cui all'art. 2482-bis quarto comma c.c. può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, che deve adottarla con metodo collegiale, o dall'amministratore unico.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 19

NOMINA - REVOCA - DURATA

19.1 - La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri pari a 3 (tre) o a 5 (cinque), nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni.

19.2 - Gli Amministratori possono essere anche non Soci, durano in carica a tempo indeterminato e comunque fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, possono essere rieletti e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

19.3 - Non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

19.4 - La cessazione degli amministratori per decadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo si è

ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli.

Decade l'intero organo amministrativo qualora, per dimissioni o altre cause vengano a mancare:

- la metà dei consiglieri, se questi sono in numero pari;
- la maggioranza degli amministratori, se questi sono in numero dispari.

In ogni caso, gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre dieci giorni.

19.5 - In ogni caso, con riferimento alle normative indicate dall'art. 2475 quinto comma C.C., le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

19.6 - La società non potrà istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

19.7 - L'individuazione delle persone degli Amministratori non potrà essere effettuata in maniera difforme da quanto stabilito dall'articolo 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

ART. 19 bis

PARITA' DI ACCESSO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

I componenti l'Organo Amministrativo successivo al primo, ove pluripersone, sono nominati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

Al fine di garantire un idoneo equilibrio tra i generi, quello rappresentato è fissato in numero di n. 2 (due) Consiglieri qualora il Consiglio di Amministrazione si componga complessivamente di n. 5 (cinque) o 4 (quattro) membri, ed in numero di 1 (un) Consigliere qualora il Consiglio di Amministrazione si componga complessivamente di n. 3 (tre) membri.

Qualora si proceda, per qualsivoglia ragione, alla sostituzione di uno o più amministratori in corso di mandato, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi come sopra determinato.

Art. 20

COMPENSO

20.1 - Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

20.2 - Non possono essere attribuiti compensi aggiuntivi per la carica di Vice Presidente.

20.3. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti gli organi sociali.

5. La determinazione del compenso degli Amministratori non potrà comunque essere effettuata in maniera difforme da quanto stabilito

dall'articolo 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

ART. 20 BIS

1. La società predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea nell'ambito della relazione di cui al- l'ultimo paragrafo del presente articolo.

La società valuta altresì l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario con:

A) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della so- cietà alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

B) un ufficio di controllo interno strutturato secondo i criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabo- ra con l'Organo di Controllo statutario, riscontrando tempestivamente le ri- chieste da questo provenienti e trasmette periodicamente all'Organo di Con- trollo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

C) codici di condotta propri o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di le- gittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

D) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle racco- mandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

La società dovrà predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario da pubblicarsi contestualmente al bilan- cio di esercizio, nella quale siano indicati i dati di cui ai commi precedenti.

Art. 21

POTERI

21.1 - Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

Art. 22

FORME DI AMMINISTRAZIONE

22.1 - Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituisco- no il Consiglio di Amministrazione.

22.2 - Tuttavia, salvo quanto per legge o in forza del presente atto riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione può essere ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente a più soggetti, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si appli- cano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 c.c. e al secondo comma dell'art. 2258 c.c. è adot- tata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

22.3 - Nel caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con firma disgiunta oppure congiunta, ai sensi del terzo comma dell'art. 2475 C.C., la convocazione sarà effettuata dall'amministratore più anziano. In ca- so di inattività o assenza dell'organo amministrativo, la comunicazione dovrà essere effettuata

da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

22.4 - La redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione, le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 c.c. e comunque tutte le operazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2475 C.C. o da analoghe disposizioni di legge, sono in ogni caso di competenza dell'Amministratore Unico o degli amministratori riuniti in Consiglio di Amministrazione anche nel caso di amministrazione affidata a più persone congiuntamente o disgiuntamente tra loro e le decisioni degli amministratori debbono essere adottate mediante apposita deliberazione collegiale; a tal fine gli amministratori sono convocati dall'amministratore più anziano e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di due soli amministratori, la decisione dovrà essere presa congiuntamente.

Le deliberazioni così assunte sono fatte constare da verbale sottoscritto da almeno uno degli amministratori; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 23

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1 - Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e il vice-presidente se non già nominati dai soci.

23.2 - Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

23.3 - Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti articoli 14.4, 15 e 16; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori.

23.4 - Nel caso di decisione collegiale il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

23.5 - L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza,

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

23.6 - L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

23.7 - Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

23.8 - La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le

deliberazioni sono prese con il voto favorevole alla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

23.9 - Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

23.10 - E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 24

AMMINISTRATORI DELEGATI

24.1 - Nei casi in cui la società può nominare un Consiglio di Amministrazione, lo stesso può delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, con precisazione che l'attribuzione di deleghe di gestione potrà essere attribuita ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

24.2 - L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla nomina.

Art. 25

RAPPRESENTANZA

25.1 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico,
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di questi, al Vice Presidente,
- all'Amministratore delegato, nei limiti della delega,
- a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione in quanto a ciò espressamente delegati con delibera del Consiglio stesso che potrà essere attribuita anche per singoli atti.
- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiunta ai sensi dell'art. 2257 c.c.,
- a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art. 2258 c.c..

25.2 - L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VI CONTROLLI

Art. 26

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

26.1 - La gestione societaria sarà controllata da un Organo nominato con decisione dei Soci tra quelli previsti e consentiti ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo nominato potrà essere monocratico o collegiale.

26.2 - L'Organo nominato esercita la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I soci possono, altresì, decidere di nominare sia un organo di natura sindacale, sia un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

26.3 - Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge applicabili.

ART. 26 bis

PARITA' DI ACCESSO ALL'ORGANO DI CONTROLLO

I componenti l'Organo di Controllo, ove pluripersonale, sono nominati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

Al fine di garantire un idoneo equilibrio tra i generi, il numero dei sindaci è così distribuito: in misura di 1 (un membro) effettivo e di 1 (un) membro supplente per il genere meno rappresentato.

Qualora si proceda, per qualsivoglia ragione, alla sostituzione di uno o più sindaci in corso di mandato, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi come sopra determinato.

ART. 26 ter

1. In deroga al disposto dell'articolo 2409 del Codice Civile ciascuna amministrazione pubblica sociale, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al Tribunale.

Art. 27

CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

27.1 - In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 28

ESERCIZIO SOCIALE

28.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29

BILANCIO

29.1 - Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

29.2 - Gli utili saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 2430 del codice Civile:

b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alla

quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

**TITOLO VIII
SCIoglimento - LIQUIDAZIONE**

Art. 30

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

30.1 - Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

30.2 - E' di competenza dell'Assemblea a norma dell'art. 2487 del Codice Civile:

a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;

e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 31

RINVIO

31.1 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato: GIACOMO CHERICI
MANFREDA TEODORO
FRANCESCO CIRIANNI Notaio

